

Stabilizzazione rapporti di lavoro

Destinatari e requisiti

Datori di lavoro privati che trasformano contratti a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, stipulati entro il 30 aprile 2026, in contratti di lavoro a tempo indeterminato nel periodo 01 agosto 2026 fino al 31 dicembre 2026.

L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto il 35° anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Stabilizzazione rapporti di lavoro

Tipologia di contratto

Trasformazione di contratto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Â

Stabilizzazione rapporti di lavoro

Validità temporale

L'incentivo è riconosciuto alle trasformazioni di contratti a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi e conclusi entro il 30 aprile 2026 in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le trasformazioni devono avvenire senza soluzione di continuità dal 01 agosto 2026 al 31 dicembre 2026.

Stabilizzazione rapporti di lavoro

Condizioni di accesso

Oltre ai principi generali di fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs 150/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore trasformato con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei 6 mesi successivi alla trasformazione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio fruito.

Le trasformazioni a tempo indeterminato devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

L'agevolazione è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Per continuare a fruire dell'esonero in argomento il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato e mantenuto per ogni mese.

Il venire meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento mentre l'eventuale ripristino nei mesi successivi, consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza.

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell'incremento occupazionale comprende anche il numero di unità di lavoratori occupati nelle società controllate, collegate, o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona, in quanto il calcolo dell'incremento deve essere effettuato con riferimento alla nozione di "impresa unica" e deve pertanto essere valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.

L'incentivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che riconoscono ai lavoratori una retribuzione non inferiore al salario giusto inteso come il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, tenendo conto del settore, della categoria produttiva, dell'attività svolta e delle caratteristiche dell'azienda.

I benefici contributivi sono riconosciuti entro determinati tetti di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

Nonostante per espressa previsione legislativa l'incentivo sia subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea (art.4 c.5 D.L. n. 62/2026), l'Inps con la circolare n. 72 del 3 luglio 2026, precisa che a seguito di interlocuzione con la Commissione Europea, l'incentivo non risulta essere subordinato ad

autorizzazione comunitaria.

Stabilizzazione rapporti di lavoro

Agevolazione e durata

Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

L'esonero contributivo è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi.

Stabilizzazione rapporti di lavoro

Modalità di richiesta

Il datore di lavoro richiedente dovrà inoltrare all'INPS la domanda di ammissione alla agevolazione tramite apposito modulo di istanza on-line, reperibile nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - incentivo decreto lavoro 2026 - art. 4 - ESTA".

Stabilizzazione rapporti di lavoro

Cumulabilità

L'esonerazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonerazione è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammessa in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (super deduzione dei costi per nuove assunzioni).



Stabilizzazione rapporti di lavoro

Riferimento normativo

[Art. 4 D.L. n. 62/2026](#)

[Circolare Inps n. 72 del 03/07/2026](#)

[Messaggio Inps n. 2518 del 29/07/2026](#)